

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4059 del 22/07/2026
Oggetto	D.Lgs. 190/2024, L.R. 8/2023, D.P.R. 327/01 Società C.L. SOLAR SRL, Sede legale in Comune di Ravenna (RA) via Vicolo Gabbiani n. 30, CAP 48121. Istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo (ex discarica) di potenza pari a 28,0512 MWp e relative opere ed infrastrutture connesse ubicato in prossimità della SP 19, Via Eridano, nel Comune di Ferrara (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4253 del 22/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n°29829/2023

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024 e smi

Società C.L. SOLAR S.R.L – Sede legale in Comune di Ravenna (RA) via Vicolo Gabbiani n. 30, CAP 48121. Istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo (ex discarica) di potenza pari a 28,0512 MWp e relative opere ed infrastrutture connesse ubicato in prossimità della SP 19, Via Eridano, nel Comune di Ferrara (FE).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E ENERGIA DI ARPAE FERRARA**

Vista la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- Testo unico n. 1775/1933 sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 79/1999 *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- D.Lgs n. 190/2024 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- D.L n. 175/2025 *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- Legge n. 4/2026 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 175/2025, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- D. Lgs. n. 178/2025 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- Legge n. 239/2004 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- D.Lgs. n. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)”* e s.m.i.;
- L.R. n. 8/2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla*

rete di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10”;

- D.P.R. n. 327/2001 *“Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità”* e s.m.i.;
- L.R. n. 19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”,* Direttiva applicativa DGR n. 1688/2013 *“Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 19/2003 recante: “Norme...”;*
- L.R. n. 26/2004 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione”;
- L.R. n. 19/2008 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 199/2021 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;*
- D.L. n. 17/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 34/2022 recante: *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;*
- L. n. 91/2022 *“ Conversione in legge con modificazione del DL n. 50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;*
- DGR n. 194/2022 del 16/02/2022 *“Indirizzi attuativi della delibera dell’assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali”;*
- DAL n. 125/2023 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”;*
- D.G.R E-R n. 693/2024 *“Criteri per l’individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola”;*
- L.R n. 5/2026 *“individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.*

Viste:

- la Legge n. 56/2014 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”;*
- la Legge Regionale n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Dato atto:

- D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell’Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni

Ambientali e Energia Centro; in particolare, a partire dal 01/03/2026, il “Servizio Autorizzazioni e Concessioni” ha cambiato denominazione in “Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”;

- D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- D.D.G. n. 12/2025, di conferma della Dott.ssa Valentina Beltrame come Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- D.D.G. n. 91/2024 con la quale al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Premesso che:

- la Società C.L SOLAR S.R.L. – Sede legale in Comune di Ravenna (RA) via Vicolo Gabbiani n. 30, CAP 48121, ha presentato in data 19/08/25 (PG/2025/147975 e successivi), ad ARPAE, una richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica finalizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in oggetto;
- Il progetto prevede di realizzare un parco fotovoltaico su una ex discarica, alloggiando i moduli su apposite strutture di sostegno pensate per terreni con scarse caratteristiche meccaniche. Le strutture di sostegno hanno un orientamento est-ovest e ciascun blocco è composto da 20 moduli fotovoltaici da 720 Wp, in modo da ottimizzare gli spazi, per un totale di 38.960 moduli e una potenza complessiva installata di 28,0512 MWp per una produzione di 31.042.062 kWh annui. L'impianto sarà alimentato tramite una linea elettrica a 30 kV in cavi sotterranei in partenza dallo stallo 132 kV, realizzato a 400 metri in linea d'aria dalla stazione TERNA 380/132 kV ubicata a Ferrara in Via delle Bonifiche. Il tracciato si sviluppa interamente nel Comune di Ferrara. La linea MT a 30 kV parte dalla CP Utente 132/30 CL Solar, percorre terreni agricoli prevalentemente seguendo carraie e confini catastali, sottopassa tramite un tratto di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) l'Autostrada A13 e poco dopo entra nel futuro campo fotovoltaico e termina nella cabina di raccolta dell'energia prodotta dal campo FV;
- In relazione al procedimento in oggetto, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale presso l'apposito ufficio VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale ha successivamente reso noto che in data 17/04/2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 215 concernente la compatibilità ambientale dello stesso;
- le aree destinate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, rientranti nella disponibilità del Proponente, risultano censite nel Catasto del Comune di Ferrara: Foglio 60 – Particelle n. 14, 62, 64;
- l'area in esame risulta ubicata su un lotto di discarica chiuso, tornato agricolo in area classificata come agricola del forese;
- Il Proponente in fase di presentazione dell'istanza dichiara che sono stati ottenuti gli accordi bonari per le servitù di passaggio dell'elettrodotto di connessione pertanto non si rende necessario procedere con l'attivazione del vincolo preordinato all'esproprio.
Le aree interessate dal passaggio dell'elettrodotto di connessione sono le seguenti:
Foglio 61 – Particelle 1, 32, 31, 33, 6
Foglio 62 – Particella 521, 520, 60;
- A seguito delle richieste di chiarimento emerse nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 14/01/2026, il Soggetto Proponente, a causa del mancato raggiungimento di un accordo bonario con la proprietà, ha manifestato formalmente la volontà di attivare la procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale misura è finalizzata alla costituzione delle servitù di passaggio del cavo interrato relativamente alla particella n. 60 del Foglio 62 del Catasto Terreni di Ferrara, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/01 (apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione delle indennità, emanazione del decreto di esproprio);

- il Proponente richiede l'autorizzazione sia di una soluzione provvisoria sia di una definitiva per il collegamento dell'impianto alla RTN; si dà atto che ambo le opzioni progettuali di connessione, abbinate al Codice Pratica 202100684, hanno ricevuto parere favorevole da parte del gestore TERNA S.p.A e sono attestate nella documentazione integrativa presentata volontariamente e acquisita da Arpae in data 28/05/2026;

Considerato che:

- l'istanza è stata protocollata presso ARPAE in data 19/08/25 (PG/2025/147975 e successivi);
- in data 03/10/2025 (PG/2025/175365) è stata trasmessa a tutti gli Enti/Servizi coinvolti nel procedimento la nota di avvenuta presentazione dell'istanza, con contestuale richiesta di verifica della completezza documentale;
- successivamente, in data 28/10/2025, è stata inoltrata al Proponente la richiesta di integrazione documentale formulata dagli Enti e dai Servizi competenti (prot. PG/2025/191421), alla quale il medesimo ha fornito riscontro in data 28/11/2025 tramite le note prot. PG/2025/211377 e PG/2025/211404;
- per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ARPAE ha indetto la 1ª seduta della Conferenza dei Servizi (artt. 14-ter e 14-quater L. 241/90) tenutasi in data 14/01/2026, convocata con prot. PG/2025/0214659 del 03/12/25, mediante piattaforma "Google Meet" (così come le successive); contestualmente, per il tramite della medesima comunicazione, si è provveduto a trasmettere ai Servizi e agli Enti coinvolti l'istanza unitamente a tutti gli elaborati integrativi ricevuti dal Soggetto Proponente, resi accessibili mediante uno specifico collegamento ipertestuale a una cartella condivisa su "Google Drive".
Il progetto, considerata la mancata necessità in fase di presentazione dell'istanza di attivare il vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione alla rete, è stato pubblicato nel BURERT - Parte Seconda n. 313 del 17/12/2025 per 40 giorni consecutivi (dal 17/12/2025 al 26/01/2026); nel medesimo periodo è stata disposta la pubblicazione dell'avviso di deposito negli Albi Pretori del Comune di Ferrara e della Provincia di Ferrara. È stata altresì richiesta al Proponente la pubblicazione di tale avviso su un quotidiano a diffusione locale per il giorno 17/12/2025;
- in esito alle risultanze della 1ª seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/01/2026, si è manifestata l'esigenza di richiedere al Proponente apposite integrazioni documentali, previo confronto con gli Enti e i Servizi interessati; a ciò ha fatto seguito, in data 20/01/2026, l'inoltro da parte di Arpae del verbale di detta seduta (nota prot. PG/2026/10299), corredato dei pareri pervenuti e delle richieste istruttorie formulate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;
- successivamente, con nota PG/2026/13351 del 23/01/2026, è stata trasmessa altresì al Proponente l'ulteriore richiesta di approfondimenti tecnici espressa dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- il Proponente ha provveduto, in data 28/05/2026, all'invio delle integrazioni volontarie trasmesse in riscontro alle note di richiesta documentale di Arpae del 20/01/2026 (PG/2026/10299) e del 23/01/2026 (PG/2026/13351), registrate al protocollo con il n. PG/2026/97530 e successivi;
- al fine di valutare la fattibilità delle opere, la completezza delle integrazioni pervenute nonché l'ammissibilità dell'intervento secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 190/2024 modificato dal recente Decreto Legge n. 175/2025 entrato in vigore il 22/11/25 e convertito in Legge n. 4/2026, ARPAE ha successivamente indetto la 2ª seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater della L. 241/90), svoltasi il 06/07/26 e convocata con nota prot. PG/2026/106460 del 11/06/26, con la quale sono state contestualmente trasmesse le integrazioni documentali ricevute dal Proponente il giorno 28/05/2026 (PG/2026/97530 e successivi) a tutti gli Enti e Servizi interessati;
- nell'ambito della 2ª seduta di Conferenza di Servizi del 06/07/2026, si è evidenziato che l'intervento ricade in un'area interessata da un vincolo di Zona Tampone del Sito Unesco, ai sensi dell'Art. 107-2.2

delle NTA del RUE del Comune di Ferrara, relativamente ai Beni Culturali ed Ambientali; inoltre si è evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 175/2025 (del 22/11/25), convertito nella Legge n. 4/2026, sono state introdotte modifiche al D.Lgs. 190/2024; in particolare, l'art. 2, comma 1 della nuova normativa ha aggiunto l'art. 11-quinquies, il quale stabilisce che: *"All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A"*. È stato altresì rammentato al Proponente che la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 5 del 29/05/2026, il cui art. 2, comma 1, lett. e) fornisce una definizione di "zone di protezione dei siti UNESCO" atta a ricomprendere sia le zone Core sia le aree Buffer;

- il Proponente nella medesima seduta di CdS ha riportato le proprie considerazioni in particolare relativamente alla collocazione dell'impianto in area UNESCO, rammentando che per l'intervento in esame era presente una VIA favorevole rilasciata dal MASE e un parere favorevole del MITE rispetto alla connessione e ribadendo che il sito d'installazione insiste su un'area di ex discarica. Precisava altresì che la fase di verifica documentale, conclusasi nel mese di novembre, attestava la completezza formale degli elaborati presso l'amministrazione competente. Alla luce di tali considerazioni, sollecitava un riesame della posizione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024;
- la Conferenza di servizi, sentite le motivazioni del Proponente e le posizioni espresse dai partecipanti, si è conclusa rilevando che, il Decreto di VIA ministeriale, pur favorevole, attesta esclusivamente la compatibilità ambientale dell'opera senza costituire titolo abilitativo all'esercizio, di conseguenza non sussistono i presupposti per una determinazione positiva ai fini autorizzativi del progetto, in applicazione dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024; nell'ambito della seconda seduta della Cds inoltre, viene specificato che il profilo dell'ammissibilità del progetto ai sensi dell'art. 11-quinquies del D. Lgs. 190/24 si applica anche ai procedimenti in corso, a differenza del regime di idoneità dell'area che considera la compiuta verifica documentale;
- con la comunicazione prevista dall'Art. 10-bis della Legge n. 241/90 (prot. Arpa PG/2026/123951 del 07/07/26), è stato notificato al Proponente il motivo ostativo al rilascio del provvedimento, allegando inoltre il verbale della 2ª seduta di Conferenza di Servizi (artt. 14-ter e 14-quater L. 241/90) tenutasi il giorno 06/07/2026.

Preso atto che nel corso del procedimento sono stati raccolti i seguenti pareri / nulla osta:

- Parere della ditta FiberCop SpA acquisita con protocollo n. PG/2025/182447 del 15/10/25;
- Parere Idraulico dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile acquisito con protocollo n. PG/2025/190804 del 28/10/25;
- Nulla Osta dell'Aeronautica Militare Comando Squadra Aerea - 1ª Regione Aerea acquisito con protocollo n. PG/2025/195244 del 04/11/25;
- Parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara acquisito con protocollo n. PG/2025/205529 del 19/11/25;
- Nulla Osta Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio, acquisito con protocollo n. PG/2025/218830 del 11/12/25
- Comunicazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara acquisita con protocollo n. PG/2025/188505 del 23/10/25;
- Parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara acquisita con protocollo n. PG/2026/4879 del 13/01/26;
- Parere della ditta HERA SpA acquisita con protocollo n. PG/2026/8982 del 19/01/26;
- Parere della Segreteria Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Ferrara acquisito con protocollo n. PG/2026/15208 del 27/01/26;

- Nulla Osta Interforze COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari acquisito con protocollo n. PG/2026/44669 del 10/03/26;
- Conferma del Parere favorevole con prescrizioni della ditta FiberCop SpA acquisita con protocollo n. PG/2026/106863 del 11/06/26;
- Parere in merito alla realizzazione del progetto da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara acquisito con protocollo PG/2026/115266 del 24/06/26;
- Parere tecnico del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Qualità Edilizia e Pianificazione Territoriale - U.O. S.U.E del Comune di Ferrara acquisito con PG/2026/122018 del 03/07/26;
- Contributo Istruttorio da parte di ARPAE SSA APA Centro in merito alla gestione delle Terre e Rocce da Scavo e valutazione dei Campi Elettromagnetici acquisito con protocollo n. PG/2026/122089 del 03/07/26;
- Benestare e errata corregge trasmessa da Terna SpA con riferimento alle Opere di Rete, acquisita in data 20/07/26 al protocollo n. PG/2026/132589.

Considerato che:

- con la comunicazione prevista dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90 (prot. Arpae PG/2026/123951 del 07/07/26), è stato notificato al Proponente il motivo ostativo al rilascio del provvedimento. Tale comunicazione è dovuta alla ricadenza dell'impianto in un'area sottoposta al vincolo di Zona Tampone del Sito Patrimonio Unesco, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 107-2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Ferrara, con riferimento alla tutela dei Beni Culturali ed Ambientali;
- il Decreto Legislativo n. 199/2021 ha definito importanti misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili disciplinando i criteri per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- il Decreto Legislativo 190/2024 ha il fine di regolare i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 175/2025 (del 22/11/25), convertito nella Legge n. 4/2026, sono state introdotte modifiche al D.Lgs. 190/2024; in particolare, l'art. 2, comma 1 della nuova normativa ha aggiunto l'art. 11-quinquies, il quale stabilisce che: *"All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A"*;
- l'intervento in oggetto non è contemplato tra le fattispecie elencate nell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024 e successive modifiche. A differenza di quanto stabilito per gli articoli 11-bis e 11-quater del D.Lgs. 190/2024 (introdotti dall'art. 2, comma 1 del D.L. 175/2025 e per i quali l'art. 2, comma 1-bis della L. 4/2026, legge di conversione del D.L. 175/2025, ha escluso l'applicazione alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge), per l'articolo 11-quinquies non è stata prevista alcuna norma transitoria per gli impianti FER in fase di valutazione. Di conseguenza, la nuova normativa trova immediata e diretta applicazione al procedimento in esame, in accordo al principio "tempus regit actum";
- la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 5 del 29/05/2026, il cui art. 2, comma 1, lett. e) fornisce una definizione di "zone di protezione dei siti UNESCO" atta a ricomprendere sia le zone Core sia le aree Buffer;
- la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90, ha stabilito che la disposizione prevalente e vincolante è quella contenuta nell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024, e ss.mm.ii. Tale norma prevede esplicitamente che: *"All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui*

all'Allegato A".

Dato atto che,

in relazione alle osservazioni del Proponente nell'ambito dell'art. 10 bis della L. 241/90, si riscontra quanto segue:

- 1) **In merito all'efficacia del principio *tempus regit actum*:** L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata all'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico finale (Autorizzazione Unica) (art. 9 D.lgs. 190/2024), atto mai perfezionato nel caso di specie a causa del mancato avveramento delle condizioni poste (es. sopravvenienze normative). Nell'alveo del procedimento volto all'emanazione di provvedimenti autorizzatori, la regola di diritto del *tempus regit actum* obbliga l'Autorità procedente ad uniformarsi allo scenario legislativo e regolamentare esistente al procedimento in corso; l'introduzione di una nuova norma durante il procedimento obbliga l'Amministrazione ad applicarla immediatamente.
- 2) **Riguardo alla richiesta del Proponente di applicare il regime transitorio dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 175/2025 anche al caso dell'art. 11-quinquies,** l'Amministrazione ritiene che tale tesi non sia accoglibile. La norma transitoria è un'eccezione che il legislatore ha previsto esclusivamente per i casi degli articoli 11-bis e 11-quater del D. Lgs. 190/24. La scelta di non includere l'articolo 11-quinquies rispecchia la volontà di tutelare con maggiore rigore i siti UNESCO. Trattandosi di una norma eccezionale, non può essere estesa ad altri casi per analogia;
- 3) **In merito alla presunta sussistenza di un ritardo procedimentale che abbia arrecato pregiudizio all'affidamento,** non si rileva alcuna condotta inerte o dilatoria ascrivibile all'Amministrazione che possa aver esposto ingiustificatamente il soggetto privato allo *ius superveniens*. L'attività istruttoria, articolatasi attraverso la richiesta di elementi integrativi e l'indizione della Conferenza di Servizi, si è sviluppata secondo i canoni della fisiologica complessità dei procedimenti connessi a impianti di rilevante estensione e impatto (28,05 MWp). Il rispetto del termine procedimentale non può, infatti, recedere rispetto al primario dovere dell'Amministrazione di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'istruttoria completa ed esaustiva; inoltre, in relazione alle tempistiche del procedimento che il Proponente lamenta, preme precisare che, ricevuta la prima documentazione integrativa in data **28 novembre 2025**, il SAE Ferrara ha convocato in data **03 dicembre 2025** la 1^a seduta della Cds (tenutasi il 14 gennaio 2026); il progetto così presentato è risultato carente in più punti quindi non autorizzabile così come evidenziato nell'ambito della prima cds del 14/01/2026; il Proponente ha poi provveduto, in data **28 maggio 2026**, all'invio di ulteriore documentazione integrativa; successivamente alla prima seduta della Conferenza di Servizi (14/01/26), ARPAE ha opportunamente atteso che il Decreto-Legge n. 175/2025 venisse convertito in legge (L. n. 4/2026 entrata in vigore il 21/01/26) al fine di poter valutare la possibilità di proseguire e concludere positivamente il procedimento;
- 4) **Sulla qualificazione del sito quale area idonea *ex lege*:** relativamente alla tesi difensiva secondo cui l'ubicazione su un'ex discarica ripristinata conferirebbe al sito la natura di area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1 del D.Lgs. 199/2021 e della D.A.L. 125/2023, determinando l'inapplicabilità delle sopravvenute restrizioni localizzative impartite dal D.Lgs 190/2024 (art. 11-quinquies), si osserva quanto segue:
 - a) La qualificazione dell'area come "idonea" ai sensi della disciplina generale di cui al D.Lgs. 199/2021 non attribuisce un diritto incondizionato alla realizzazione dell'opera, né limita la potestà del legislatore statale di introdurre successivi vincoli di inammissibilità d'uso del suolo; a tal proposito si specifica che, nell'ambito dell'iter istruttorio, è stata eseguita una valutazione puntuale e distinta in merito all'idoneità dell'area (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/21, ora abrogato e formalmente sostituito dall'art. 11 bis del D.Lgs. 190/24), rispetto

all'ammissibilità dell'intervento nelle zone di protezione dei siti UNESCO (art. 11 quinquies del D.Lgs. 190/24); si precisa inoltre che la destinazione d'uso del suolo attuale è classificata come agricola del forese;

5) Sulla Distinzione tra Core Zone e Buffer Zone e perimetro applicativo dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024 e L.R. 5/2026 si ravvisa quanto segue:

- a) L'art. 2, comma 1, lett. e) della Legge Regionale Emilia-Romagna 29 maggio 2026, n. 5, ha formalmente e inequivocabilmente chiarito che per "zone di protezione dei siti UNESCO" si intendono sia le zone core che le zone buffer. Tale qualificazione normativa vincola l'azione dell'Agenzia procedente (ARPAE), fugando ogni dubbio applicativo;
- b) l'interesse allo sviluppo delle fonti rinnovabili, pur primario, è subordinato alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico laddove espressamente previsto dal legislatore (art. 11-bis comma 4 e art. 11-quinquies del D.Lgs 190/2024);
- c) Diversamente dalle ipotesi di mera "non idoneità" dell'area (che consentono una ponderazione amministrativa caso per caso), l'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024 stabilisce un regime di inammissibilità legale *ex ante*: l'installazione è consentita *esclusivamente* per le tipologie di interventi minori tassativamente indicate nell'Allegato A. Poiché l'impianto in progetto (fotovoltaico a terra di 28 MWp) esula palesemente dalle fattispecie di cui all'Allegato A, l'Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità apprezzativa in sede istruttoria e di Conferenza di Servizi;

6) Sul presunto contrasto con il Diritto Eurounitario e istanza di disapplicazione della disposizione legislativa interna si osserva quanto segue:

- a) Il potere-dovere della P.A. di disapplicare una norma di legge nazionale sorge esclusivamente in presenza di una disposizione eurounitaria dotata di efficacia diretta (*direct effect*) e dal contenuto precettivo chiaro, preciso e incondizionato. Il Regolamento (UE) 2022/2577 e la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), pur sancendo il principio dell'interesse pubblico prevalente della produzione di energia da fonti rinnovabili, fanno espressamente salve le garanzie destinate alla tutela del patrimonio culturale, storico e paesaggistico di eccezionale valore mondiale;
- b) Il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili non ha carattere assoluto, ma deve armonizzarsi con la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Pertanto, la scelta del legislatore nazionale e regionale di precludere interventi fotovoltaici di grande scala nelle zone di rispetto dei beni UNESCO costituisce un bilanciamento proporzionato e conforme ai principi generali dell'Unione Europea;

7) Sugli effetti della decadenza della soluzione di connessione alla rete (STMG Terna / ARERA) si evidenzia quanto segue:

- a) L'Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto inderogabile del principio di legalità. La prospettata decadenza dei preventivi di connessione o il rischio di perdita della capacità di rete assegnata non possono in alcun modo giustificare il rilascio di un titolo autorizzatorio in aperto contrasto con un divieto/inammissibilità sancito dalla legge statale e regionale.

Ritenuto che:

- le motivazioni sopra riportate hanno costituito motivo ostativo alla favorevole conclusione della Conferenza dei Servizi insediatasi con prima seduta del 14/01/26 e tenutasi nella seconda seduta del 06/07/26 che ha portato alla comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90;
- considerate le osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e valutate le argomentazioni del Proponente, vista la conclusione con esito negativo della Conferenza dei Servizi riunitasi in ultima seduta del 06 luglio 2026, si rileva che allo stato attuale mancano i presupposti per dichiarare ammissibile l'installazione dell'impianto fotovoltaico in esame, non rientrando l'intervento

nelle ipotesi disciplinate dall'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024; si conferma pertanto il diniego al progetto così come proposto;

Per tutte le valutazioni e motivazioni sopra espresse

DETERMINA

di diniegare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica presentata dalla società C.L. SOLAR S.R.L relativa alla realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo (ex discarica) di potenza pari a 28,0512 MWp e relative opere ed infrastrutture connesse ubicato in prossimità della SP 19, Via Eridano, nel Comune di Ferrara (FE) per le motivazioni e valutazioni sopra esposte.

DISPONE:

- la comunicazione del presente provvedimento alla società richiedente C.L. SOLAR S.R.L;
- la comunicazione agli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio in oggetto del rilascio del presente provvedimento;

Di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione/comunicazione, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

Si informa che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE, e che il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile con DEL-2025-12 del 31/01/2025;

Dichiara che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- si renderà noto il rilascio del presente provvedimento con comunicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n. 190/2012 e della D.D.G. n. 9/2026 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara

Dott. Marco Roverati

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.